Giunta Regionale della Campania
Struttura di Missione
Ufficio Elettorale Regionale
D.P.G.R.C. n. 135 del 25/09/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale necessario allo svolgimento delle elezioni della Regione Campania del 2020.

Codice Identificativo Gara: 816872444B

INDICE

Art. 1 □ Oggetto dell'affidamento 3
Art. 2 □ Importo dell'affidamento e quantità del materiale elettorale 3
Art. 3 □ Duvri e oneri per la sicurezza 4
Art. 4 □ Durata ed avvio del servizio 4
Art. 5 □ Numero delle sezioni e del corpo elettorale 4
Art. 6 □ Materiale elettorale 5
Art. 7 □ Cronoprogramma e "VISTO SI STAMPI" 5
Art. 8 □ Predisposizione e confezionamento del materiale elettorale 6
Art. 9 □ Luogo e tempi di consegna del materiale elettorale 6
Art. 10 □ Obblighi dell'Appaltatore 7
Art. 11 □ Obblighi dell'Appaltatore relativi al rapporto di lavoro 7
Art. 12 □ Diritti di proprietà 8
Art. 13 □ Referenti dell'esecuzione del contratto 8
Art. 14 □ Cauzione definitiva 8
Art. 15 □ Penalità 9
Art. 16 □ Cause di risoluzione del contratto 9
Art. 17 □ Facoltà di recesso e rinegoziazione 10
Art. 18 □ Responsabilità civile e polizza assicurativa 11
Art. 19 □ Protocollo di legalità – Tracciabilità dei flussi finanziari - Codice di comportamento ex D.P.R. 62/2013 11
Art. 20 □ Fatturazione e modalità di pagamento 12
Art. 21 □ subappalto 12
Art. 22 □ Cessione del contratto e cessione del credito 13
Art. 23 □ Modalità di risoluzione delle controversie 13
Art. 24 □ Oneri contrattuali 13
Art. 25 □ Informativa trattamento dati personali 13
Art. 26 □ Norme di rinvio 14

Art. 1 □ Oggetto dell'affidamento

1. La Regione Campania (di seguito denominata "Regione"), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha la necessità di garantire il corretto esercizio del diritto di voto da parte dei Cittadini in occasione delle Elezioni Regionali del 2020;
2. La presente procedura di gara ha ad oggetto il servizio di predisposizione, stampa, confezionamento, trasporto e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale (come meglio specificato nell'Allegato Tecnico), nonché la fornitura di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni regionali (ivi compreso il pacco di cancelleria) che si svolgeranno presumibilmente nella seconda metà della primavera 2020. Si precisa che allo stato la data delle elezioni non è stata ancora definita dagli organi competenti.
3. Le caratteristiche tecniche, la tipologia e quantità del materiale oggetto di fornitura, compreso il pacco di cancelleria nonché le modalità di esecuzione delle prestazioni sono descritte nei seguenti articoli. Si specifica che la fornitura della carta da utilizzare per la stampa delle schede nonché dell'ulteriore materiale elettorale, è a carico dell'impresa aggiudicataria, e dovrà avere le caratteristiche indicate nell'Allegato Tecnico con caratteristiche per tipo, grammatura, dimensione, stampa, e specifiche tecniche valide per la consultazione elettorale regionale oggetto dell'appalto.
4. **Si richiama l'attenzione delle Imprese concorrenti sulla delicatezza e particolarità della fornitura oggetto del presente avviso , caratterizzata da una attenta e complessa fase di preparazione del file di stampa, del confezionamento e del trasporto del materiale elettorale il tutto con tempi di realizzazione dei prodotti che dovrà essere determinata sulla base di elementi ed indicazioni forniti dalla Regione ogni qualvolta se ne presenti la necessità e con tempi di esecuzione molto ristretti. La prestazione complessiva del servizio oggetto dell'appalto, pertanto, dovrà essere orientata a garantire sempre e comunque il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.**
5. Al presente affidamento si applica la Legge Regionale n. 4 del 27 marzo 2009 "LEGGE ELETTORALE", pubblicata sul BURC n. 23 del 14 aprile 2009.
6. L'esecuzione del presente Servizio è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità.
7. Alla procedura è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG: 816872444B.

Art. 2 □ Importo dell'affidamento e quantità del materiale elettorale

1. L'importo a base di gara è stabilito in Euro **1.006.630,00 (Unmilioneseimilasecentrotrenta/00)**, oltre IVA nei termini di legge.
2. I quantitativi complessivi, nonché le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della presente fornitura sono dettagliati nell'**Allegato Tecnico al presente Capitolato.**
3. Si precisa che i quantitativi non sono vincolanti per la Regione e possono essere soggetti a variazione in aumento o in diminuzione, qualora la Regione ne valutasse la necessità, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali.
4. Non appena fissata la data delle elezioni, la Regione procederà al riscontro di congruenza tra la stessa data ed i tempi necessari per l'individuazione dell'Aggiudicatario e/o per la fornitura dei prodotti. Laddove i tempi necessari per l'individuazione dell'Aggiudicatario e/o per la fornitura dei prodotti siano incompatibili con i tempi previsti dalla tornata elettorale, alcune categorie di prodotti potranno pertanto essere stralciati dalla presente procedura di affidamento. Per la fornitura dei prodotti stralciati, la Regione adotterà le procedure più idonee ad assicurare il corretto svolgimento della tornata elettorale di che trattasi. (Tale ipotesi, ad esempio, potrebbe verificarsi in relazione alla fornitura della pubblicazione 3-AR "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*" e i manifesti).

5. **L’effettivo importo contrattuale, in ogni caso, sarà determinato dalla somma degli importi derivanti dal prezzo unitario di aggiudicazione, risultante nell’offerta economica, di ogni singolo materiale indicato nell’Allegato Tecnico moltiplicato per le quantità che saranno effettivamente ordinate.**

Art. 3 □ Duvri e oneri per la sicurezza

1. Per l’espletamento del presente affidamento non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI e non sussistono, di conseguenza, oneri per la sicurezza da interferenza.
2. Resta inteso che, qualora la Regione ritenga che con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il contratto.

Art. 4 □ Durata ed avvio del servizio

1. La durata stimata del presente appalto è di circa n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, fermo restando che l’intera fornitura dovrà essere resa disponibile in tempo utile per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. L’effettiva durata dell’appalto non è infatti precisamente individuabile in considerazione della peculiarità del medesimo. L’eventuale contrazione o allungamento dei tempi necessari allo svolgimento della fornitura non darà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto.
2. L’Appaltatore avvierà l'esecuzione delle prestazioni previste dall’appalto dopo aver sottoscritto, in contradditorio, con il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del contratto, il verbale di avvio del servizio.

Art. 5 □ Numero delle sezioni e del corpo elettorale

1. Il numero delle sezioni e del corpo elettorale, suddiviso per singola provincia, è riportato nella seguente tabella:

PROVINCE	COMUNI	ELETTORI	SEZIONI
AVELLINO	118	440.679	501
BENEVENTO	78	275.214	343
CASERTA	104	774.825	929
NAPOLI	92	2.532.175	2.909
SALERNO	158	997.130	1.159
Totale	**550**	**5.020.023**	**5.841**

2. Si precisa che il numero delle sezioni elettorali e degli elettori sopraindicati potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione; laddove tale circostanza si dovesse verificare, la Regione comunicherà tempestivamente all’Appaltatore l’esatto numero di sezioni suddiviso per Comune e Provincia che verranno effettivamente costituite, nonché l’esatto numero di elettori suddiviso per Comune e Provincia.

Art. 6 □ Materiale elettorale

1. L'elenco del materiale occorrente allo svolgimento delle elezioni è descritto nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato nel quale, per ciascuna tipologia di materiale, vengono indicate la denominazione e le caratteristiche tecniche e il totale complessivo. Per le quantità vale quanto riportato all'articolo 2.
2. L'elenco dei modelli afferente il materiale elettorale, descritto nell'Allegato Tecnico, potrà essere fornito dalla Regione sia in forma cartacea, con eventuali annotazioni manoscritte, sia in formato elettronico.
3. **L'Appaltatore dovrà, pertanto, indicare in sede di offerta economica il costo unitario di tutte le singole voci che compongono l'Allegato Tecnico.**
4. **Il prezzo comprende tutta la progettazione grafica, la composizione, la fascicolazione e la stampa dei materiali previsti, nonché l'imballo, la consegna franco destino e il trasporto nelle diverse sedi previste, nonché tutte le attività di competenza, con i collegati adempimenti, necessari al corretto svolgimento della tornata elettorale.**
5. L'Allegato Tecnico si intende, altresì, automaticamente accettato dall'Appaltatore, come eventualmente modificato, qualora l'utilizzo di taluno dei prodotti in esso compresi venga meno in relazione al mutare delle esigenze della Regione.

Art. 7 □ Cronoprogramma e "VISTO SI STAMPI"

1. **La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore le prove di stampa per tutti i tipi di stampati richiesti**.
2. I campioni di ogni modello indicato nell'Allegato Tecnico verranno messi a disposizione dalla Regione all'Appaltatore in occasione della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio che verrà redatto in contradditorio con il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore.
3. **La fornitura dovrà essere espletata tassativamente entro il termine fissato dalla Regione, nonché con le modalità ed i requisiti di sicurezza indicati e verificati dalle Prefetture**.
4. In occasione della redazione del verbale di avvio del servizio sarà **predisposto il CRONOPROGRAMMA** per l'effettuazione della consegna del materiale elettorale che potrà indicare:
 - i termini di consegna, del suddetto materiale, differite in relazione alle scadenze indicate;
 - il luogo di consegna delle bozze e del materiale elettorale di cui al successivo art. 9 del presente capitolato.
5. La Regione procederà alla verifica della conformità delle bozze di stampa rispetto ai modelli predisposti dalla stessa e al conseguente "**VISTO SI STAMPI**" che sarà rilasciato dal Responsabile Generale della Struttura di missione "Ufficio elettorale regionale".
6. L'Appaltatore potrà procedere alla stampa solo quando le bozze dell'originale hanno ottenuto il "**VISTO SI STAMPI"**, secondo le modalità sopra descritte.
7. Nel caso in cui, nel corso del controllo preventivo si rilevino difformità rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e/o rispetto ai campioni forniti o ai files definitivi inviati via e-mail dalla Regione, l'Appaltatore dovrà procedere ad ogni correzione/modifica richiesta dalla Regione, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo.
8. Nell'ipotesi sopradescritta, l'Appaltatore **entro e non oltre 48** ore successive alla comunicazione delle anomalie riscontrate, deve provvedere ad eliminare le difformità contestate e rinviare nuovamente il materiale per ottenere il "**VISTO SI STAMPI**".
9. Laddove venissero riscontrate delle anomalie nel materiale elettorale stampato rispetto a quello a cui è stato apposto il "**VISTO SI STAMPI**", la Regione ordinerà all'Appaltatore di ristampare il materiale sulla base delle correzioni apportate ad horas e comunque entro e non oltre **24 ore** dall'invio della comunicazione dovrà provvedere alla ristampa.

Art. 8 □ Predisposizione e confezionamento del materiale elettorale

1. Il materiale elettorale di cui all'Allegato Tecnico, comprensivo del pacco di cancelleria e urne, dovrà essere predisposto, confezionato e fornito inscatolato dall'Appaltatore, suddiviso per tipologia e modello richiesto.
2. Con riferimento al materiale elettorale si precisa che:
 - le schede elettorali dovranno essere fornite piegate e raccolte in mazzi di 50 esemplari, trattenute con fasce elastiche sulla quale verrà riportato il numero 50 che conferma il numero degli esemplari raccolti nel relativo mazzo. L'Appaltatore dovrà quindi avere cura e provvedere alla piegatura e inscatolamento degli esemplari raccolti nel mazzo, sezione per sezione;
 - all'esterno di ogni scatola dovrà essere indicato, mediante stampa o etichetta adesiva non rimovibile, il numero di schede contenute, la sezione elettorale e il Comune di destinazione delle schede;
 - i manifesti elettorali dovranno essere confezionati a cura dell'Appaltatore in rotoli suddivisi per Comune ed all'esterno delle scatole di contenimento dei rotoli dovrà essere riportato, mediante stampa o etichetta adesiva non rimovibile, il numero dei rotoli posizionati all'interno delle scatole ed il Comune di destinazione.
3. Si precisa che la fornitura del servizio di stampa ricomprende anche i collegati adempimenti:
 - la piegatura e l'inscatolamento della schede, sezione per sezione, secondo i piani forniti dalla Regione e per la stampa o posizionamento etichette adesive esterne, non rimovibili, alle scatole che indicano il Comune di destinazione;
 - predisposizione, confezionamento e inscatolamento dei manifesti elettorali in rotoli e la stampa o posizionamento delle etichette adesive esterne non rimovibili alle scatole, che indicano il Comune di destinazione;
 - predisposizione ed il confezionamento delle urne elettorali da parte dell'Appaltatore secondo il modello prestabilito indicato in calce all'Allegato Tecnico;
 - il pacco di cancelleria che riporta all'esterno la descrizione del contenuto all'interno.

Art. 9 □ Luogo e tempi di consegna del materiale elettorale

1. Il materiale elettorale di cui all'Allegato Tecnico, **comprensivo del pacco della cancelleria e delle urne**, predisposto e confezionato dall'Appaltatore, suddiviso per tipologia e modello, confezionato secondo le modalità descritte nel precedente articolo, dovrà essere consegnato, secondo le modalità che la Regione indicherà, presso uno o più magazzini e/o depositi di ciascuna Prefettura avente sede nel territorio provinciale di competenza, secondo le tempistiche previste nel CRONOPROGRAMMA, predisposto in occasione della redazione del verbale di avvio del servizio come previsto dall'art. 7 del presente capitolato.
2. Si rappresenta che solo il materiale elettorale destinato all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Napoli e quello destinato agli uffici circoscrizionali presso i Tribunali dovrà essere consegnato dall'Appaltatore direttamente alla Regione Campania- Struttura di Missione "Ufficio elettorale regionale", via Santa Lucia, n. 81, Piano III° - 80132 NAPOLI, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. A tal fine si precisa che il suddetto materiale elettorale dovrà essere confezionato e suddiviso secondo le modalità indicate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per ogni Tribunale della Regione e Corte d'Appello di Napoli.
3. I tempi di consegna potranno differire a seconda di ciascuna tipologia di materiale e saranno definiti nel CRONOPROGRAMMA predisposto ai sensi dell'art. 7.
4. La consegna del materiale oggetto del presente affidamento è a carico dell'Appaltatore, che farà proprie le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di predisposizione, confezionamento, stampa, trasporto nei luoghi sopra indicati e simili.

5. La spedizione del materiale dovrà essere eseguita in modo tale da garantire la perfetta conservazione dello stesso durante il viaggio.
6. I trasporti delle schede elettorali saranno scortati da agenti di P.S. o da Carabinieri che verranno messi a disposizione dall'Autorità competente per territorio.
7. Considerato la particolare delicatezza ed importanza del servizio e la inderogabile esigenza del rispetto assoluto delle modalità di esecuzione e dei termini di consegna, si richiama l'attenzione sulle responsabilità che sono a carico dell'Appaltatore per eventuali ritardi, difetti e/o inadempienze di qualsiasi natura e dovute a qualsiasi causa.

Art. 10 □ Obblighi dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato Speciale D'Appalto, dell'Allegato Tecnico, del CRONOPROGRAMMA che verrà redatto in occasione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.
3. L'Appaltatore si obbliga, a:
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità del servizio svolto alle prescrizioni contrattuali;
 - a garantire spazi idonei ad assicurare la conservazione e sicurezza del materiale elettorale.
4. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati.
5. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
6. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendone il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

Art. 11 □ Obblighi dell'Appaltatore relativi al rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga di ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema

di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria alla data di avvio delle prestazioni, riferite alla località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 □ Diritti di proprietà

1. Tutto il materiale prodotto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Regionale.

Art. 13 □ Referenti dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto è affidata al Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che assumerà specificatamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di conformità.
2. L'Appaltatore a sua volta, dovrà individuare un Referente responsabile dell'esatto e perfetto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, costantemente reperibile 24 ore al giorno per 7 giorni settimanali fino a conclusione del servizio stesso.
3. Il nominativo del suddetto Referente responsabile del servizio e le modalità di contatto dovranno essere comunicati alla Regione in occasione della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

Art. 14 □ Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore dovrà costituire la garanzia di esecuzione prevista all'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da consegnarsi prima della stipula del contratto e dovrà avere validità di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di avvio delle prestazioni e dovrà essere costituita secondo l'importo e le modalità previste dal suddetto articolo. Si applicano in merito le eventuali riduzioni dell'importo previste dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. In particolare, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile.
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Regione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire la cauzione entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La predetta garanzia definitiva di esecuzione dell'appalto rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'Appaltatore dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza relativa al contratto.
5. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

6. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell'affidamento.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 15 □ Penalità

1. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, la Regione procederà all'immediata contestazione all'Appaltatore delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata, intimando allo stesso di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro e non oltre il termine perentorio di 24 ore.
2. L'Appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre il termine perentorio di 24 ore dalla formale contestazione.
3. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi e dei termini contenuti nel presente Capitolato Speciale D'Oneri, nell'Allegato Tecnico, del CRONOPROGRAMMA e del relativo verbale di avvio dell'esecuzione del servizio comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate:
 3.1. per quanto riguarda la stampa del materiale elettorale, laddove il materiale stampato presenti delle anomalie rispetto a quello a cui è stato apposto il "VISTO SI STAMPI", la Regione ordinerà all'Appaltatore di ristampare il materiale sulla base delle correzioni apportate e quest'ultimo, ad horas e comunque entro e non oltre **24 ore** dovrà provvedere ad adempiere. Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto, si applicherà una penale di **10.000 (diecimila)** euro al giorno;
 3.2. qualora l'Appaltatore esegua le prestazioni in ritardo rispetto ai tempi di esecuzione previsti dal CRONOPROGRAMMA redatto in occasione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio si applicherà una penale pari a **5.000 (cinquemila) euro al giorno**, per ogni giorno di ritardo.
 3.3. laddove siano stati commessi errori nella predisposizione del materiale elettorale da consegnare o nella sua quantificazione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordinerà all'Appaltatore di adempiere alle prescrizioni imposte e quest'ultimo, **entro 24 ore** consecutive decorrenti dall'invio della comunicazione da parte della Regione, dovrà provvedere ad adempiere. Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto si applicherà una penale di **15.000 (quindicimila) euro al giorno**.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione al risarcimento di eventuali danni patiti a causa dei ritardi o degli errori effettuati.
5. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell'affidamento, la Regione potrà ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore in danno allo stesso; in questo caso a quest'ultimo saranno addebitati anche i maggiori costi ed i danni eventualmente derivanti alla Regione.

Art. 16 □ Cause di risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione considera obbligazioni essenziali l'esecuzione di tutte le attività dirette alla fornitura e all'esecuzione del servizio nonché l'elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente capitolato.
2. In caso di reiterate negligenze e deficienze nell'esecuzione del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Regione, compromettono gravemente l'efficienza del servizio, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

3. In ogni caso la Regione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata AR, nei seguenti casi:
 a) perdita, anche parziale, dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio e/o per lo svolgimento delle attività;
 b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale debitamente accertata;
 c) applicazione di penalità che comportino il superamento del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto;
 d) subappalto non autorizzato;
 e) mancata osservanza delle norme in materia di tracciabilità finanziaria;
 f) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10 (dieci) giorni nel caso che la Stazione Appaltante provveda all'escussione anche parziale della stessa;
 g) nel caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre durante il periodo di vigenza del contratto;
 h) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n.54.
4. In caso di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Si precisa, altresì, che in caso di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore decaduto avrà l'obbligo di assicurare il completamento delle attività indifferibili nonché la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando la Regione non l'avrà assegnato ad altri. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso e sino alla conclusione delle operazioni di scelta del nuovo appaltatore.
6. La Regione ha facoltà di differire il pagamento del saldo, eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire.

Art. 17 □ Facoltà di recesso e rinegoziazione

1. E' facoltà della Regione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del Responsabile Unico del Procedimento di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 109, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
2. In tal caso la Regione si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.
3. Nel caso di recesso l'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
4. In caso di sopravvenuta operatività di convenzione CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione, si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Art. 18 □ Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da parte di persone o beni, sia dell'Appaltatore che della Regione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi su incarico dell'Appaltatore.
2. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per ogni sinistro non inferiore ad € **1.000.000,00 (unmilione/00),** precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.
3. Tale polizza deve essere valida ed efficace per tutta durata del contratto.
4. Qualora siano presenti scoperti o franchigie, in ogni caso non superiori al 10%, l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante per la quota di rischio non assicurata. In ogni caso non saranno opponibili alla Regione eventuali riserve o eccezioni alla copertura assicurativa, derivanti da fatto dell'Appaltatore.

Art. 19 □ Protocollo di legalità – Tracciabilità dei flussi finanziari - Codice di comportamento ex D.P.R. 62/2013

1. La Regione, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n.1601 del 07/09/2007, pubblicato sul BURC n.54 del 15 ottobre 2007;
2. pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
3. L'Aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche.
4. L'Appaltatore, entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato alla presente commessa, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 Agosto 2010, n. 136. A tale riguardo l'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla Regione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto la Regione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.
5. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 544 del 29/08/2017, pubblicato sul BURC n.74 del 9 ottobre 2017.
6. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare l'art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 in virtù del quale " I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 20 □ Fatturazione e modalità di pagamento

1. Le fatture emesse per il pagamento del servizio dovranno contenere i dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" secondo il D.M. n. 55/2013.
2. Nel caso di applicazioni di penali, l'Appaltatore emetterà fattura per un importo corrispondente al corrispettivo detratto dell'importo delle penali.
3. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate, nelle forme di legge, alla Regione Campania – Giunta Regionale della Campania – Ufficio Elettorale Regionale (cod. 70.03.00)/ UOD Affari Generali (cod. 70.03.01) - C.F. 80011990639 – Via S. Lucia, 81 Napoli. Le stesse saranno liquidate a mezzo bonifico bancario.
4. *Il Codice Univoco Ufficio per Fatturazione Elettronica*: QP8A27
5. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. 190/14 la Regione corrisponderà all'Appaltatore il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario, le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa il CIG della procedura.
7. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività previste al contratto, dovranno essere fatturati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica presentata in gara per ciascuna voce di costo, moltiplicati per i volumi richiesti di volta in volta dalla Regione.
8. Unitamente alle fatture, l'Appaltatore dovrà inviare alla Regione un rendiconto scritto e dettagliato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore, relativo alle operazioni oggetto di fatturazione (quantità, tipologia e risultati).
9. I pagamenti delle fatture verranno disposti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, a condizione che non siano insorte contestazioni e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato al presente appalto, indicato dall'Appaltatore.
10. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese, ciascun operatore economico procederà a fatturare gli importi di propria spettanza in base alle prestazioni fornite (articolo 48, comma 16, del Decreto Legislativo n. 50/2016). La Regione effettuerà comunque il pagamento di tutte le spettanze dovute nei confronti della sola mandataria capogruppo, sulla quale grava l'adempimento della redistribuzione interna tra le imprese.
11. Resta, infine, inteso che il pagamento del corrispettivo rimane subordinato all'acquisizione documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 21 □ subappalto

1. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. L'Operatore Economico concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione prevista dall'appalto dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.
3. Resta inteso che l'Appaltatore rimane unico e solo responsabile nei confronti della Regione delle prestazioni subappaltate. Pertanto, la Regione resterà completamente estranea ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore, nonché i subfornitori. Qualunque vertenza tra essi non potrà essere invocata dall'Appaltatore per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.

Art. 22 □ Cessione del contratto e cessione del credito

1. Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), come richiamato dal medesimo articolo.
2. L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.lgs 50/2016. In caso di cessione dei crediti, l'Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 23 □ Modalità di risoluzione delle controversie

1. Fatta salva l'applicazione dell'accordo bonario e delle procedure di transazione previste rispettivamente dagli articoli 206 e 208 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie tra la Regione e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli, anche per gli effetti del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 24 □ Oneri contrattuali

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari sono a carico dell'Appaltatore.
2. Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità comunicate dalla Regione.

Art. 25 □ Informativa trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016 679 la S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

- I dati inseriti nelle buste A, B e C vengono acquisiti dalla Regione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dalla Regione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Regione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

- Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari".

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici

idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Regione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinenti;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissioni di aggiudicazione che verrà costituita;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990;
- I nominativi degli aggiudicatari e le percentuali di sconto offerte in sede di gara saranno pubblicate sul Portale Gare;

Diritti del concorrente interessato

- Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 679/2016;

Titolare del trattamento

- Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti – 60.06.01 - pec: centraleacquisti@pec.regione.campania.it

Consenso del concorrente interessato

- Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 26 □ Norme di rinvio

1. Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Allegato Tecnico al Capitolato Speciale d'Appalto